

Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.-

Il Sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate dal Titolo 1°, Capo III°.-

Il concessionario in tal senso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.-

Art. 43

Rinvenimenti e scoperte

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi (4) sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile pubblico interesse che dovessero verificarsi nel cor

so dei lavori di qualsiasi genere.-

La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.-

Le persone di cui al primo comma, sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.-

Art. 44

Uso di scarichi e di acque pubbliche

I luoghi per gli scarichi pubblici, sono stabiliti dal Sindaco sentito l'Ufficiale sanitario ed il tecnico Comunale.-

I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del tecnico Comunale e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua.-

E' vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori delle acque fluenti da fontane pubbliche o correnti in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare, il corso normale di questi ultimi.-

CAPO VI°

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 45

Segnalazione, recinzione ed illu-
minazione della zona dei lavori.

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1°- Nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai lavori.-
- 2°- Nome e cognome, titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori.
- 3°- Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta.
- 4°- Nome, cognome e qualifica dell'assistente.
- 5°- Una sezione schematica dell'edificio indicante il numero dei piani di progetto.-

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina provvisoria.-

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, duran

te l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, e avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.-

Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione, quando:

- a)- si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- b)- si tratti di lavori esclusivamente interni;
- c)- si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripulitura di tetti;
- d)- ostino ragioni di pubblico transito.-

Salvo nei casi di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a m.2,50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.-

Art. 46

Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte, in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia

./.

per gli operai che per i terzi.-

Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali, debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipineti che li contengono.-

E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.-

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico Comunale, il Sindaco potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 47

Scarico dei materiali - Demolizioni - Nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio, che dai tetti o dall'interno delle scale, materiali di qualsiasi genere.-

Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.-

Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella via pubblica, per tutta l'estensione della costruzione e le imme-

diate vicinanze.-

Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.-

Qualora si verifiche intralcio, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.-

Art. 48

Responsabilità degli esecutori delle opere

L'assantore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari ad evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.-

Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari o da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.-

Art. 49

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.-

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti (1).-

../..

T I T O L O 3°

SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 50

S a n z i o n i

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di edilizia ed urbanistica (1).-

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, la intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti ed i materiali, nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.-

in ogni caso di inadempienza, il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre

./.

deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.-

Art. 51

Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti. -

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione edilizia e, se del caso, l'autorità urbanistica territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro occupazione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in questione.-

Art. 53

Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.-

./.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti (5), ma dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.-

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate, tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.-

../. ..

T I T O L O I V °

D I S C I P L I N A U R B A N I S T I C A

CAPO I °

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI

Art. 54

Indici e parametri

L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione, consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nell'art.23, riferiti ai tipi edilizi descritti nello strumento urbanistico stesso.-

Art. 55

Definizione degli indici e dei parametri

- a)- Superficie fondiaria - E' la superficie reale del lotto asservito alla costruzione, al netto degli spazi pubblici asserviti o previsti.-
- b)- Indice di fabbricabilità (o densità) territoriale - E' il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente comma i), realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento abi-

tativo o produttivo, e la superficie totale della zona stessa.

- Si applica soltanto in sede d'attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.-

c)- Indice di fabbricabilità (o densità) fondiaria - E' il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi viarie, anche se private, o da cedere al Comune.-

d)- Attrezzature - Le aree per l'istruzione, le attrezzature d'interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i parcheggi pubblici, debbono essere riservati in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti.-

e)- Destinazioni d'uso - Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche.

- Non possono essere consentite altre destinazioni.-

f)- Superficie minima del lotto - Dove è stabilito questo parametro, s'intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria.-

g)- Indice di copertura - E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto.- Deve essere misurato considerando per superficie del lotto quella di

cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi e da pensiline.-

- h)- A l t e z z e - L'altezza delle pareti di un edificio, non può superare i limiti fissati per le singole zone dal Regolamento, ad eccezione dei soli volumi tecnici, purchè siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili e costituiscano una soluzione architettonicamente compiuta.- L'altezza di una parte esterna è la distanza verticale misurata dalla linea di terra, definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell'edificio, alla linea di copertura definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo di copertura, o, in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo. Per gli edifici coperti a tetto, va misurata dalla linea di gronda del tetto, o, se questo ha pendenza superiore al 35%, dai due terzi della proiezione verticale del tetto.
- Quando le due linee suddette non siano orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari e triangolari, o mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la maggiore di tali altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non potrà però superare del 20%, nè di due metri, l'altezza massima consentita.
 - Qualunque costruzione su terreno acclive non può sviluppare un volume fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno se pianeggiante.